



CONSORZIO
ZONE
IMPRENDITORIALI
PROVINCIA
ANCONA

IN LIQUIDAZIONE

COPIA

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 08 del 28.08.2025 Prot. N. 1024

Area ZIPA di Jesi – SMART ENERGY BLOCKCHAIN s.r.l.– Benestare vendita immobile di proprietà alla ditta “DRIVERLESS S.R.L.di Jesi

IN LIQUIDAZIONE

Ordinanza Commissario Liquidatore N. 08 del 28.08.2025 Prot. N. 1024

Area ZIPA di Jesi – SMART ENERGY BLOCKHAIN s.r.l.– Benestare vendita immobile di proprietà alla ditta "DRIVERLESS S.R.L.di Jesi

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Premesso:

- **che** in esecuzione alle delibere di assegnazione n° 3413 del 18/04/2000 e n° 3625 del 09/12/2002 di questo Comitato Direttivo – il Consorzio ZIPA – con contratto di compravendita del 10/02/2003 Rep. N. 76173/22699, a rogito Notaio Antonino Grassi di Osimo, reg. ad Ancona il 25/02/2003 al n. 885 e trascritto ad Ancona il 18/02/2003 al n. 2453 reg. part. – vendeva il lotto n. E ed F del comparto 2 della superficie di mq. 5.005, facente parte del 3° lotto dell'agglomerato industriale ZIPA di Jesi, alla Ditta MARACCI s.r.l., con sede in Osimo, Via Paolo Bonomi, 2, per la costruzione di uno stabilimento destinato allo svolgimento dell'attività di edilizia leggera prefabbricata – costruzioni civili, industriali e ristrutturazioni, con tutti i vincoli, obblighi e condizioni riportati nell'atto menzionato;
- **che** l'art. 5 del citato contratto del 10/02/2003 prevede espressamente, tra l'altro, che: **"La Ditta si impegna a svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: edilizia leggera prefabbricata – costruzioni civili, industriali e ristrutturazioni; e di avviarla entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla stipula del citato atto. Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi"**; ed inoltre che **"La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio". In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la società Maracci s.r.l., si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi"**;
- **che** l'art. 6 del menzionato contratto prescrive, tra l'altro, che: **"La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale, di cui all'art. 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della società "Maracci s.r.l.", che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio"**;
- **che** con delibera n. 3775 del 10/02/2006 il Consorzio dichiarava l'intervenuta decadenza della Ditta MARACCI s.r.l. dal beneficio dell'assegnazione di cui alle delibere del Comitato Direttivo consortile n° 3413 del 18/04/2000 e n. 3625 del 09/12/2002, per effetto della constatata inottemperanza agli obblighi contrattualmente convenuti, nonché delle stesse delibere di assegnazione secondo regolamento, per le motivazioni nel medesimo atto deliberativo espresse;
- **che** successivamente - dopo aver disposto la sospensione dell'esecuzione della menzionata delibera n. 3775/2006, vista la manifesta volontà della ditta a proseguire nei lavori di edificazione - il Consorzio con deliberazione n. 3848 del 02/01/2007, esecutiva ai sensi di legge, constatato il mancato rispetto dei termini ulteriormente concessi per la realizzazione dell'intervento

IN LIQUIDAZIONE

edificatorio, provvedeva nuovamente alla caducazione dal beneficio dell'assegnazione, di cui alle delibere del Comitato Direttivo consortile n° 3413 del 18/04/2000 e n. 3625 del 09/12/2002, della ditta sopramenzionata ;

- **considerato che** con deliberazione n. 3857 del 20/12/2007, dichiarata immediatamente eseguibile, il Comitato Direttivo del Consorzio, in considerazione delle ragioni tutte ivi espresse, stabiliva di:
 - a) **di caducare** nella sua validità la deliberazione n. 3848 del 14 novembre 2007, esecutiva ai sensi di legge, per le motivazioni tutte espresse nella premessa, onde consentire alla società MARACCI s.r.l. di Osimo, proprietaria dei lotti n. E ed F del comparto 2, facente parte del 3°lotto dell'agglomerato industriale ZIPA di Jesi, l'operazione di lease-back per l'edificazione dello stabilimento già definito con la società MEDIOLEASING s.p.a. di Jesi;
 - b) di autorizzare, per quanto di competenza, visti la documentazione pervenuta ed i chiarimenti forniti, la società "MARACCI s.r.l. a vendere alla società MEDIOLEASING S.p.A. con sede ad Ancona Via Menicucci 4- 6 l'immobile censito alle N.C.E.U. del Comune di Jesi al foglio 24 mapp. 210 di ha. 00.03.54 e mapp. 305 di ha. 00.39.34, mapp. 321 di ha. 00.00.52, mappale n. 328 di ha. 00.06.03, mapp. 331 di ha. 00.00.52 e mapp. 354 di ha. 00.00.10, corrispondente ai lotti "E" e "F" del comparto 2, facente parte del P.P. dell'agglomerato industriale ZIPA di Jesi - 3°lotto, meglio individuato nella planimetria allegata alla citata deliberazione sotto la lettera A) con colorazione in giallo, tramite operazione di Lease back, con successiva locazione finanziaria in favore della stessa MARACCI s.r.l., in conformità alla documentazione allegata alla richiesta richiamata in premessa, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.P. del 3°lotto e del PRG del Comune di Jesi ed a tutte le clausole e vincoli preesistenti contenuti nel citato contratto di compravendita del 10/02/2003 Rep. N. 76173/22699, a rogito Notaio Antonino Grassi di Osimo, richiamato in premessa, in quanto compatibile con la situazione attuale e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile, nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge (All. B), e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato con deliberazione con deliberazione n. n. 3364 del 05/10/99, modificata con atto n. 3719 del 07/10/2004, esecutive ai sensi di legge (All. C);
 - c) di subordinare la presente autorizzazione alle seguenti condizioni:
 - la Società "MARACCI s.r.l. e "MEDIOLEASING S.p.A.", dovranno inviare al Consorzio ZIPA una dichiarazione congiunta da riportare nell'atto di vendita e nel contratto di locazione finanziaria, con la quale confermino l'accettazione di tutte le clausole nel regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo ZIPA approvato con deliberazione n. 3364 del 05/10/99, integrato con deliberazione n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge, per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata;
 - le stesse dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata;
 - gli atti stipulati (vendita con lease back e locazione finanziaria) dovranno essere inviati a questo Consorzio in copia autentica, muniti degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente deliberazione;

IN LIQUIDAZIONE

il tutto sotto la personale responsabilità del notaio rogante;

- **che** la ditta "Maracci S.r.l." - con contratto di compravendita del 01/02/2008 Rep. N. 11416, a rogito Notaio Pietro Ciarletta di Osimo, reg. ad Ancona l'11/02/2008 al n. 1686 e trascritto ad Ancona il 12/02/2008 al n. 2270 reg. part. - vendeva alla società Medioleasing S.p.A. l'area edificabile corrispondente ai lotti "E" ed "F" del comparto 2, ricadente nel Piano Particolareggiato dell'agglomerato Industriale di Jesi - 3° lotto - Scheda Progetto Asse Sud ZIPA 3 - D.4.4., (censita alle N.C.E.U. del Comune di Jesi al foglio 24 mapp. 210 di ha. 00.03.54 e mapp. 305 di ha. 00.39.34, mapp. 321 di ha. 00.00.52, mappale n. 328 di ha. 00.06.03, mapp. 331 di ha. 00.00.52 e mapp. 354 di ha. 00.00.10), perfezionando l'operazione autorizzata con l'atto deliberativo menzionato;
- **che** la Ditta "Maracci S.r.l." contestualmente alla compravendita su indicata stipulava con la società "Medioleasing S.p.A." un contratto di locazione finanziaria relativamente all'immobile oggetto di trasferimento, grazie al quale poteva dare avvio ai lavori di costruzione del medesimo;
- **che con** contratto di compravendita del 30/10/2009, rep. N. 12962/6281 a rogito notaio Pietro Ciarletta di Osimo, registrato ad Ancona il 9/11/2009 al n. 12504 serie 1T, la ditta "Maracci s.r.l." provvedeva a riacquistare anticipatamente dalla società Medioleasing s.p.a. parte dell'immobile in corso di edificazione, indicato nel contratto dell'11/02/2008 rep. 11416 sopraccitato meglio individuato al NCEU del Comune di Jesi al Foglio 24 mappale n. 412 sub. 1, Via I. Silone P. T- 1°, mantenendo invariato il contratto di locazione finanziaria con la stessa società di leasing per quanto concerne la rimanente proprietà, giusta autorizzazione del Consorzio ZIPA assunta con deliberazione del Comitato Direttivo n. 3941 del 10/09/2009, esecutiva ai sensi di legge;
- **tenuto** conto che con successivo contratto del 30/10/2009, rep. n. 12964/6282 a rogito notaio P. Ciarletta di Osimo, registrato ad Ancona il 09/11/2009 al n. 12505 serie 1T, la ditta "Maracci s.r.l." vendeva l'immobile riacquistato con il menzionato contratto rep. N. 12962/6281 alla società "Ing Lease (Italia) s.p.a." con sede a Brescia Via P. Nenni, 18, la quale con contratto di locazione finanziaria, depositato agli atti del Consorzio, provvedeva a cedere lo stesso immobile in locazione finanziaria in favore della ditta "Energy Resource" s.r.l. con sede ad Ancona Via Primo Maggio, 26 Fraz. Candia, per l'espletamento della propria attività nel settore energetico, in ottemperanza a quanto stabilito con la menzionata deliberazione del Comitato Direttivo ZIPA n. 3941/2009;
- **che** la ditta Energy Resource, a seguito di chiarimenti richiesti dal Consorzio, con nota pervenuta in data 21/07/2010 motivava le ragioni del mancato rispetto del termine per l'inizio attività previsto per il Novembre 2009 a causa di integrazioni richieste dal Comune di Jesi per il completamento dell'edificio, indicando nell'ottobre 2010 il nuovo termine per il trasferimento degli uffici;
- **che** con deliberazione n. 4008 del 14/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, il Comitato Direttivo del Consorzio ZIPA:
 - a) autorizzava per quanto di competenza e vista la documentazione depositata agli atti del Consorzio, **la società "ENERGY Resource s.r.l." con sede ad Ancona Via Primo Maggio, 26, Fraz. Candia a subentrare alla ditta "MARACCI s.r.l." negli obblighi e vincoli del contratto di locazione finanziaria esistente con la società Medioleasing s.p.a. con sede ad Ancona Via Menicucci, relativamente alla porzione di fabbricato in corso di costruzione da parte della ditta Maracci facente parte del 3°lotto dell'agglomerato industriale ZIPA di Jesi - censito al N.C.E.U. del Comune di Jesi al Foglio 24 mapp. 412 sub.**

IN LIQUIDAZIONE

2 – Via Carotti P.T – 1°, come si evince dalla documentazione presentata a corredo della richiesta (Planimetrie Catastali e Visure All. A1), A2) e A3), meglio individuato con colorazione in giallo nella planimetria allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A1), in conformità alla documentazione allegata alla richiesta richiamata in premessa, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal PRG del Comune di Jesi;

b) confermava inoltre tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nel citato contratto di compravendita del 10/02/2003 Rep. N. 76173/22699, a rogito Notaio Antonino Grassi di Osimo, richiamato in premessa, (ribaditi con contratto del 01/02/2008 Rep. N. 11416, a rogito Notaio Pietro Ciarletta di Osimo, reg. ad Ancona l'11/02/2008 al n. 1686 e trascritto ad Ancona il 12/02/2008 al n. 2270 reg. part. e del 30/10/2009, rep. N. 12962/6281 a rogito notaio Pietro Ciarletta di Osimo, registrato ad Ancona il 9/11/2009 al n. 12504 serie 1T), in quanto compatibile con la situazione attuale e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile, nel rispetto del "Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, esecutiva ai sensi di legge (All. B), e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato con deliberazione con deliberazione n. n. 3364 del 05/10/99, modificata con atto n. 3719 del 07/10/2004, esecutive ai sensi di legge (All. C);

c) subordinava la presente autorizzazione alle seguenti condizioni:

- la Società "Medioleasing s.p.a", la "MARACCI s.r.l.", e la "ENERGY RESOURCE S.r.l.", dovranno inviare al Consorzio ZIPA una dichiarazione congiunta da riportare nell'atto di subentro del contratto di locazione finanziaria, con la quale confermino l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo ZIPA approvato con deliberazione n. 3364 del 05/10/99, integrato con deliberazione n° 3719 del 07/10/2004, tutte esecutive ai sensi di legge, per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata;

- le stesse dovranno avere come nuovo riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata;

- l'atto stipulato (locazione finanziaria) dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, muniti degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente deliberazione;

il tutto sotto la personale responsabilità del notaio rogante e delle parti interessate.

- **che** i lavori di edificazione del progettato stabile venivano completati con avvio dell'attività da parte delle ditte interessate dall'iniziativa;
- **che** con contratto di fusione per incorporazione del 26/07/2016, rep. n. 52669 a rogito notaio Atlante Nicola di Roma la Nuova Banca delle Marche spa incorporava la società Medioleasing s. p.a. e relativi beni immobiliari;
- **che** con sentenza del Tribunale ordinario di Ancona n. 5/2017 del 23/01/2017 la società Energy Resources s.r.l. con sede via Ignazio Silone,10 Jesi – zona ZIPA veniva dichiarata fallita;

IN LIQUIDAZIONE

- **che** i beni della Nuova Banca Marche s.p.a. e relativi contratti di leasing venivano trasferiti al Credito Fondiario s.p.a di Roma con atto pubblico di cessione dei rapporti giuridici in blocco ex art. 30 (n.422.1/19) del 29/04/2017, rep. n. 2825 a rogito notaio Ludovico M. Capuano di Napoli, poi successivamente trasferiti con atto di conferimento di società dal Credito Fondiario s.p.a. alla UBI LEASING s.p.a (atto pubblico del 28/08/2017 rep. n. 104346 a rogito notaio Calini Giovanni Battista di Brescia);
- **che** con atto di cessione di beni e rapporti giuridici ex art. 7.1, commi 4 e 5, L.130/99 e art. 58, commi 2 e 6 TUB del 19/12/2019, rep. 6970, a rogito Notaio Capuano Ludovico Maria di Napoli, la società UBILEASING s. p.a. cedeva i contratti originali di leasing ed i beni immobili riportati nell'atto citato, ivi compreso l'immobile oggetto di benestare alla LEASECO ONE s.r.l., con sede in Roma Via Piemonte, 38, società veicolo d'appoggio unipersonale a r.l. costituita nell'interesse esclusivo della operazione di cartolarizzazione da parte di Vette s.r.l., avente ad oggetto crediti classificati come "deteriorati" sorti da contratti di leasing, società soggetta all'attività di direzione del socio unico Credito Fondiario s. p. a.;
- **che** con nota del 04/05/2021, acquisita al prot. ZIPA al n. 602 del 07/05/2021, la società LEASECO ONE s.r.l. di Roma tramite il proprio tecnico di fiducia Ing. Belluzzi Fabrizio di Jesi, ha richiesto al Consorzio il benestare alla vendita dell'immobile di proprietà distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi al Foglio 24, mappale 412, sub 3, Categ. D/8, Rend. Cat. € 12.065,24, in favore della "GREEN VEHICLES SRL con sede a Jesi, Piazzale Ciabotti, 8 avente l'attività di "sviluppo, produzione di generatori di corrente sia di tipo tradizionale che ibrido, sviluppo e produzione di kit di trasformazione di mezzi di locomozione elettrici", come si evince dalla documentazione presentata e depositata agli atti del Consorzio, vax (All. A1), visura catastale (All. A2), planimetrie catastali (All. A3- A4 e A5), certificati di iscrizione alla C.C.I.A.A. delle società, certificato di destinazione urbanistica, atti costitutivi società e statuti documentazione per verifica antimafia ai sensi del D. lgs n.159 del 06/11/2011 e s.m.i., privacy, pagamento spese per istruttoria pratiche, come previsto dalla delibera del Consorzio n. 3823/2007;
- **che** il Consorzio con nota del 07/05/2021, acquisita al prot. ZIPA con n. 622 del 13.05.2021, ha richiesto al tecnico incaricato la presentazione di documentazione integrativa per il completamento dell'istruttoria;
- **che** il Consorzio ZIPA in data 14/05/2021 ha provveduto a formulare alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno la richiesta di Comunicazione ai sensi dell'art. 91 del D. lgs . n 06/09/2011 e successive modifiche ed integrazioni della LEASECO ONE s.r.l.
- **preso atto** della nota del 20/05/201/2021 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0176240-20210514 del sistema SI. CE. ANT della B.D.N.A., acquisita al prot. Zipa al n. 702 del 25/05/2021, con la quale, esperiti gli accertamenti di legge, il Ministero dell'interno informa che a carico della ditta "LEASECO ONE S.R.L." e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, richiesti dal Consorzio non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. l.g.s. n. 159/2011;
- **che** con nota del 20/09/2021 acquisita al prot. ZIPA al n. 1103 del 21/09/2021 la Leaseco One s.r.l. tramite lo studio tecnico Ing. Belluzzi di Jesi ha presentato una nuova domanda per il rilascio del benestare alla vendita dell'immobile sopra descritto in favore della società "SMART ENERGY BLOCKCHAIN S.R.L. con sede a Jesi via Piazzale Ciabotti 8, avente come attività " *l'assistenza e la consulenza tecnica per interventi di efficienza energetica e risparmio energetico, impianti elettrici e domotica, impianti di riscaldamento e climatizzazione anche con utilizzo di energie rinnovabili*", come si evince dalla documentazione presentata (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., atto costitutivo, verbale di assemblea, documentazione per verifica antimafia ai sensi del D. lgs n.159 del 06/11/2011 e s.m.i., privacy;

IN LIQUIDAZIONE

- **che** con ordinanza n. 9 dell'08/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, il Commissario Liquidatore del Consorzi ZIPA in liquidazione ha disposto :
 - a) **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale dell' **atto** citato nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
 - b) **di rilasciare** la richiesta autorizzazione al trasferimento ed utilizzo del compendio immobiliare in oggetto – negli istituti e nelle forme negoziali indicate – a mezzo del presente atto;
 - c) **di prendere atto** che la società "LEASECO ONE s.r.l." con sede a Roma Via Piemonte, 38, è divenuta proprietaria dell'immobile facente parte della Zona ZIPA di Jesi, meglio individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi al Foglio 24, mapp. 412, sub. 3 Categ. D/8, Rend. Cat. € 12065,24, giusto atto di cessione di beni e rapporti giuridici ex art. 7.1, commi 4 e 5, L.130/99 e art. 58, commi 2 e 6 TUB del 19/12/2019, rep. 6970, a rogito Notaio Capuano Ludovico Maria di Napoli, richiamato in premessa;
 - d) **di autorizzare**, per quanto di competenza, la società "LEASECO ONE s.r.l. con sede a Roma Via Piemonte, 38, alla vendita dell'immobile di proprietà distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi del Comune di Jesi al Foglio 24, mapp. 412, sub. 3 Categ. D/8, Rend. Cat. € 12065,24, in favore della "SMART ENERGY BLOCKCHAIN S.R.L." con sede a Jesi via Piazzale Ciabotti 8, avente l'attività di cui alle premesse, meglio individuato nella vax (All. A1), visura catastale (All. A2), planimetrie catastali (All. A3- A4 e A5), allegata e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del comune di Jesi vigente, **nel rispetto di tutti gli obblighi e vincoli contrattuali riportati nell'ordinanza citata** e per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
- **che** con atto di compravendita riveniente da contratto di locazione finanziaria risolto per inadempienza dell'utilizzatore del 22/11/2021, a rogito notaio Fabio Sciapichetti di Treia, rep. n. 911/660, registrato a Macerata il 23/11/021, al n. 11728 vol. 1T e trascritto ad Ancona il 23/11/2021 al n. 27918 reg.gen. e n. 18865 reg. di formazione, la società "LEASECO ONE SRL," con sede a Roma Via Piemonte, 38, ha venduto alla "SMART ENERGY BLOCKCHAIN S.R.L." con sede a Jesi via Piazzale Ciabotti 8, l'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi del Comune di Jesi al Foglio 24, mapp. 412, sub. 3 Categ. D/8, Rend. Cat. € 12065,24, nel rispetto degli obblighi e vincoli riportati nell'ordinanza n.9 del 08/10/2024 sopracitata;
- **che** con nota del 01/08/2025 acquisita al prot. ZIPA al n. 1024 del 05/08/2025 la ditta "SMART ENERGY BLOCKCHAIN S.R.L." con sede a Jesi via Via P. Carotti 9. i ha presentato una domanda per il rilascio del benestare alla vendita dell'immobile sopra descritto, meglio individuato nella vax (All. A1), e planimetrie catastali (All. A2, A3), in favore della società "DRIVERLESS S.R.L." con sede a Jesi via P. Carotti, 9, avente come attività " *la produzione di sistemi per il trasporto senza pilota destinata al trasporto pubblico nel centro storico e non, fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche per autoveicoli e loro motori*", come si evince dalla documentazione presentata (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., statuto, atto costitutivo, documentazione per verifica antimafia ai sensi del D. lgs n.159 del 06/11/2011 e s.m.i., privacy e versamento delle spese istruttoria della pratica);
- **che** il Consorzio ZIPA ha provveduto a richiedere alla BDNA Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno le richieste di COMUNICAZIONE antimafia delle ditte interessate dalle operazioni sopra enunciate;
- **che** gli esiti della istruttoria tecnico-amministrativa condotta dagli uffici consortili – sulla base delle indicazioni risultanti dalle volontà espresse dalle parti interessate al perfezionamento dell'operazione

IN LIQUIDAZIONE

nonché dei documenti depositati agli atti del Consorzio – rivelano la sussistenza dei presupposti per il rilascio della richiesta autorizzazione;

- **che**, peraltro, tale autorizzazione – In quanto da rilasciare in pendenza dei termini per l'acquisizione della comunicazione antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex Art. 88 del D.lgs. n. 159/11 e s.m.i., attesa l'urgenza di perfezionamento degli atti nell'ambito dei contratti di compravendita, tra le ditte interessate dall'operazione ;
- **che** sussistono, infatti, i motivi di urgenza richieste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. ai fini del rilascio del nulla osta sotto condizione risolutiva, in relazione a quanto precede;
- **visto e richiamato** il regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento di attività produttive approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge (All. B);
- **visto e richiamato** lo schema di contratto di vendita di immobili nell'ambito territoriale del Consorzio ZIPA (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazione n° 3372 del 19/11/99, tutte esecutive ai sensi di legge (All. C);
- **preso atto** delle finalità dell'operazione di cui si chiede l'autorizzazione, fermo restando il rispetto degli obblighi imposti con i contratti di compravendita: **a)** del 10/02/2003 Rep. N. 76173/22699, a rogito Notaio Antonino Grassi di Osimo, reg. ad Ancona il 25/02/2003 al n. 885 e trascritto ad Ancona il 18/02/2003 al n. 2453 reg. part. **b)** dell' 01/02/2008 Rep. N. 11416, a rogito Notaio Pietro Ciarletta di Osimo, reg. ad Ancona l'11/02/2008 al n. 1686 e trascritto ad Ancona il 12/02/2008 al n. 2270 reg. part., **c)** del 30/10/2009 Rep. N. 12.964, a rogito Notaio Pietro Ciarletta di Osimo, reg. ad Ancona 09/11/2009 al n. 12505 serie 1T e trascritto ad Ancona il 10/11/2009 al n. 14225 reg. part., **d)** del 22/11/2021, a rogito notaio Fabio Sciapichetti di Treia, rep. n. 911/660, registrato a Macerata il 23/11/2021, al n. 11728 vol. 1T e trascritto ad Ancona il 23/11/2021 al n. 27918 reg. gen. e n. 18865 reg. di formazione, e quanto previsto dal "Regolamento per l'assegnazione delle aree" e dallo "Schema di contratto tipo" approvati con le deliberazioni sopra citate, che Ditta ""SMART ENERGY BLOCKCHAIN S.R.L." e la ditta DRIVELESS S.R.L. si obbligheranno ad accettare nell'atto di compravendita, subordinatamente ai regolamenti comunali vigenti, in particolare per quanto riguarda la destinazione d'uso dell'immobile e quindi in sintonia con la destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del comune di Jesi vigente;
- **che** l'adozione del presente atto non contrasta con leggi o regolamenti, ordini e discipline e che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari da parte del Consorzio;
- **che** è necessario doversi dare al presente provvedimento immediata eseguibilità, stante l'urgenza manifestata dalle società interessate;
- **vista** la Legge Regionale n. 48 del 19/11/96 e lo Statuto consortile;
- **vista** la delibera della Giunta Regione Marche n. 1050 del 22/09/2014 e successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 191/PRES del 01/10/2014 con cui sono stati sciolti tutti gli organi del Consorzio e l'Ente è stato sottoposto a commissariamento;
- **vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 801 del 29.05.2025 con la quale la medesima ha conferito l'incarico di Commissario liquidatore – a far data dal 1 giugno 2025 e fino al 31 maggio 2027 al fine di concludere l'attività commissariale – al sottoscritto Dott. Massimo Bacci,

IN LIQUIDAZIONE

DISPONE

- 1) **di approvare** le sopra estese premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto nonché quale apparato di motivazione a fondamento della presente parte dispositiva;
- 2) **di rilasciare** la richiesta autorizzazione al trasferimento ed utilizzo del compendio immobiliare in oggetto – negli istituti e nelle forme negoziali indicate – a mezzo del presente atto;
- 3) **di autorizzare**, per quanto di competenza, la società "SMART ENERGY BLOCKCHAIN SRL" con sede a Jesi Via P. Carotti, 9, alla vendita dell'immobile di proprietà distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi del Comune di Jesi al Foglio 24, mapp. 412, sub. 3 Categ. D/8, Rend. Cat. € 12065,24, in favore della "DRIVERLESS S.R.L." con sede a Jesi via p. Carotti, 9, avente l'attività di cui alle premesse, meglio individuato nella vax (All. A1), nelle planimetrie catastali (All. A2- A3 e A4), allegata e dalla documentazione allegata alla richiesta, subordinatamente alle normative comunali vigenti ed alla destinazione urbanistica prevista dal P.R.G. del comune di Jesi vigente e per le motivazioni tutte espresse nella premessa;
- 4) **di determinare** – ancora conseguentemente ed ulteriormente per l'effetto – che nulla osta, pertanto, all'operazione e successivo utilizzo del compendio immobiliare in oggetto, come definito nel punto di dispositivo che precede e nelle premesse sopra estese;
- 5) **di precisare** che la presente autorizzazione – e la determinazione di nulla osta alla medesima sottesa – è rilasciata esclusivamente in relazione ed ai fini delle attribuzioni e prerogative istituzionali di questo Consorzio e comunque sulla base dei soli elementi istruttori resi disponibili;
- 6) **di stabilire** che la presente autorizzazione è subordinata alla riproposizione e quindi all'inserimento nel testo contrattuale delle clausole limitative della circolazione del bene, come indicato nelle sopra estese premesse;
- 7) **di confermare**, pertanto, tutte le clausole ed i vincoli preesistenti contenuti nei citati contratti di compravendita: **a)** del 10/02/2003 Rep. N. 76173/22699, a rogito Notaio Antonino Grassi di Osimo, reg. ad Ancona il 25/02/2003 al n. 885 e trascritto ad Ancona il 18/02/2003 al n. 2453 reg. part. **b)** dell' 01/02/2008 Rep. N. 11416, a rogito Notaio Pietro Ciarletta di Osimo, reg. ad Ancona l'11/02/2008 al n. 1686 e trascritto ad Ancona il 12/02/2008 al n. 2270 reg. part., **c)** del 30/10/2009 Rep. N. 12.964, a rogito Notaio Pietro Ciarletta di Osimo, reg. ad Ancona 09/11/2009 al n. 12505 serie 1T e trascritto ad Ancona il 10/11/2009 al n. 14225 reg. part., **d)** del 22/11/2021, a rogito notaio Fabio Sciapichetti di Treia, rep. n. 911/660, registrato a Macerata il 23/11/2021, al n. 11728 vol. 1T e trascritto ad Ancona il 23/11/2021 al n. 27918 reg. gen. e n. 18865 reg. di formazione, in quanto compatibili con la situazione attuale, con particolare riferimento alla destinazione d'uso dell'immobile e subordinatamente alle eventuali prescrizioni ed autorizzazioni comunali vigenti e nel rispetto del " *Regolamento per l'assegnazione delle aree e degli altri immobili e per l'insediamento delle attività produttive*", approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3357 del 21/09/99, modificato con deliberazione del Consiglio Generale n. 588 del 10 ottobre 2012, tutte esecutive ai sensi di legge, (All. B) e dello schema di contratto tipo di compravendita approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazioni n° 3372 del 19/11/99, tutte esecutive ai sensi di legge;
- 8) **di prescrivere – ai fini di efficacia della presente autorizzazione e sotto comminatoria di opposta inefficacia in difetto e ferma rimanendo l'eventuale iniziativa di revoca da parte di questo Consorzio – che: a1)** la ditta "SMART ENERGY BLOCKCHAIN S.R.L." e "DRIVERLESS s.r.l." dovranno sottoscrivere una dichiarazione da riportare nel contratto di compravendita, con la quale

IN LIQUIDAZIONE


confermino l'accettazione di tutte le clausole del regolamento ZIPA, approvato con deliberazione n. 3357 del 21/09/1999, e ribadiscano testualmente gli impegni di cui agli articoli 5/6/7/8 dello schema di contratto tipo di compravendita (All. C) approvato dal C.d.A. con propria deliberazione n. 3358, integrato con deliberazione n. 3366 dell'08/10/1999, assunta dal C.d.A. in data 19/11/1999, modificato con deliberazione n° 3372 del 19/11/99, tutte esecutive ai sensi di legge, per tutto quanto attiene alla specifica situazione così come rappresentata; **a1.1)** gli impegni dovranno avere come riferimento temporale la data di comunicazione del presente provvedimento esecutivo alla ditta interessata; **a1.1.1)** l'atto stipulato dovrà essere inviato a questo Consorzio in copia autentica, munito degli estremi di avvenuta registrazione, entro 6 mesi dalla stipula, pena la decadenza della presente ordinanza;

il tutto sotto la responsabilità del Notaio rogante e delle società interessate;

- 9) **di prendere atto** che la presente autorizzazione – in quanto rilasciata in pendenza dei termini per l'acquisizione della comunicazione antimafia – è sottoposto alla condizione risolutiva ex art. 88 del D. L. g. s. n. 159/11 e s. m. i.;
- 10) **di comunicare** il presente nulla osta alle parti interessate previo inserimento nell'apposito registro delle ordinanze commissariali, ferma rimanendo ogni altra misura di pubblicità prevista dallo statuto, dai regolamenti ovvero dalla legge;
- 11) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza segnalata dalle ditte richiedenti l'autorizzazione.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
(Dott. Massimo Bacci)

AU 11)



N=4822500

E=2320800

Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ROSANNA IANIGILLO

Vis. tel. 10.90 euro

1 Particella 412

Comune: Jesi Foglio: 21

Scala originale: 1/2000
Dimensione cornice: 534.000 x 378.000 metri

8-Jan-2019 15:12:30
Prot. n. T320002/2019

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ancona

Dichiarazione protocollo n. AN0067611 del 30/09/2019

Comune di Jesi

Via Pacifico Carotti

civ. 9

Identificativi Catastali:

Sezione:
Foglio: 24
Particella: 412
Subalterno: 3

Compilata da:
Belluzzi Fabrizio

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Ancona

N. 3317

Planimetria

Scheda n. 1

Scala 1:500

PIANO TERRA

VIA P. CAROTTI

CORTESCLUSIVA

MADALISO
n.851

Allegato " B "
al atto 660 di Raccolta

MURALE 30

MURALE 30

ALTRA ENCL.

VIA S. GIOSE

John...

St. he

Giuseppe...

Ultima planimetria in atti

Data: 20/11/2021 - n. T27080 - Richiedente: SCPFBA87H10L191J

Totale schede: 3 - Formato di acquisizione: A4(210x297) - Formato stampa richiesto: A4(210x297)

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 20/11/2021 - Comune di JESI (E388) - < Foglio: 24 - Particella: 412 - Subalterno: 3 >
VIA PACIFICO CAROTTI n. 9 piano: T-1-2;



Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ancona

Dichiarazione protocollo n. AN0067611 del 30/09/2019

Comune di Jesi

Via Pacifico Carotti

civ. 9

Identificativi Catastali:

Sezione:
Foglio: 24
Particella: 412
Subalterno: 3

Compilata da:
Belluzzi Fabrizio


Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Ancona

N. 3317

Planimetria
scheda n. 2 Scala 1:500

PIANO PRIMO



Catasto dei Fabbricati - Situazione al 20/11/2021 - Comune di JESI (E388) - < Foglio: 24 - Particella: 412 - Subalterno: 3 >
VIA PACIFICO CAROTTI n. 9 piano: 1-1-2;



Ultima planimetria in atti

AU 14)

Agenzia delle Entrate
CATASTO FABBRICATI
Ufficio Provinciale di
Ancona

Dichiarazione protocollo n. AN0067611 del 30/09/2019

Comune di Jesi

Via Pacifico Carotti

civ. 9

Identificativi Catastali:

Sezione:

Foglio: 24

Particella: 412

Subalterno: 3

Compilata da:
Belluzzi Fabrizio

Iscritto all'albo:
Ingegneri

Prov. Ancona

N. 3317


317

Planimetria

scheda n. 3

Scala 1:500

PIANO COPERTURA/SECONDO



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Catasto dei Fabbricati - Situazione al 20/11/2021 - Comune di JESI (E388) - < Foglio: 24 - Particella: 412 - Subalterno: 3 >
VIA PACIFICO CAROTTI n. 9 piano: T-1-2;

planimetria in atti



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE, LA VENDITA E LA CONCESSIONE ALLE IMPRESE DI IMMOBILI PER L'INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**Articolo 1
(ambito oggettivo del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure di assegnazione, vendita, locazione degli immobili destinati ad insediamenti produttivi, a servizi, ad attività del settore terziario nonché ad ogni altra attività conforme alle esigenze ed all'utilità dell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (Z.I.P.A.), ai sensi degli artt. 50 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, 36, comma 5° della l. 5 ottobre 1991 n. 317, 5, comma 2°, lett. f) ed h) della legge regionale Marche 19 novembre 1996 n. 48 e di ogni altra disposizione in materia eventualmente sopravvenuta.
2. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure per l'insediamento, a qualsiasi titolo, di attività imprenditoriali nell'ambito territoriale del Consorzio.

**Articolo 2
(individuazione e scelta delle localizzazioni)**

1. L'individuazione e la scelta delle localizzazioni nell'ambito degli agglomerati industriali del Consorzio spettano al Consorzio medesimo ai sensi dell'art. 36, comma 5° della legge 5 ottobre 1991 n. 317.
2. Tale individuazione avviene, anche tenendo conto delle istanze dei richiedenti, sulla base dei seguenti parametri:
 - a) prescrizioni e limitazioni degli strumenti urbanistici degli enti locali e degli strumenti urbanistici consortili;
 - b) disponibilità attuale di immobili e necessità di ricorrere alle procedure espropriative;
 - c) disponibilità e caratteristiche delle opere infrastrutturali esistenti o programmate;
 - d) caratteristiche delle iniziative imprenditoriali oggetto di istanza e loro incidenza sugli insediamenti esistenti o su quelli programmati, fermo restando l'obbligo di preventiva valutazione dell'impatto ambientale delle iniziative medesime e di ogni altra esigenza correlata alla tutela dall'inquinamento dei suoli e delle acque nonché alla eventuale bonifica dei suoli.

**Articolo 3
(localizzazione degli insediamenti)**

1. Le iniziative di cui all'articolo 1 possono essere localizzate su immobili:
 - a) già in proprietà del Consorzio;
 - b) che il Consorzio deve ancora acquisire;
 - c) di proprietà delle ditte che intendono realizzare le iniziative;
 - d) di proprietà di terzi che le ditte promotrici dell'iniziativa intendono acquisire.
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, lett. b), l'assegnazione è subordinata al perfezionamento dell'acquisto dell'immobile in capo al

AUB)

Consorzio, escluso ogni diritto a risarcimenti e/o indennizzi nel caso di mancato perfezionamento dell'acquisto medesimo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1°, lett.d), la disponibilità degli immobili, da intendersi come titolarità della proprietà o di altro diritto reale di godimento sui medesimi, deve sussistere al momento del perfezionamento dell'istruttoria sull'istanza di assegnazione.

Articolo 4 (vendita degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, comma 1°, lettere a) e b), sono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della stipula della compravendita e così come pervenuti al Consorzio in forza dei rispettivi titoli di provenienza, sulla base di uno schema tipo di contratto approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, salvo eventuali modifiche che potranno essere apportate al predetto schema in presenza di situazioni specifiche.
2. Nella domanda di assegnazione gli interessati devono, previa esatta localizzazione dell'immobile, fornire preventivamente specifici elementi in ordine all'impatto ambientale dell'insediamento oggetto dell'iniziativa, fermo restando l'obbligo di osservanza dell'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 146, del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e della legislazione regionale in materia.
3. Nella domanda di assegnazione gli interessati debbono altresì fornire specifiche indicazioni in ordine ai potenziali effetti inquinanti, sul suolo e sulle acque, dell'attività oggetto di iniziativa, impegnandosi comunque al rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il d.l. 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamento attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.
4. Gli interessati debbono altresì impegnarsi, con la domanda di assegnazione, ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune nel quale ricade l'iniziativa, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.
5. Nella domanda di assegnazione, inoltre, gli interessati debbono dare atto di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali e che è stata espletata – ove necessario – l'attività di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuali bellici; in caso contrario, devono impegnarsi, a propria cura e spese e senza responsabilità del Consorzio, all'esecuzione di tale operazione prima della stipula della vendita.
6. Nella domanda dev'essere specificato se l'interessato intende procedere

all'acquisto tramite contratti di *leasing*. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti dell'istante e della società di *leasing* che dovranno assumere tutti gli impegni stabiliti dal presente regolamento, nonché l'impegno a riprodurre tali obblighi nei successivi, eventuali contratti stipulati con terzi. *Analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'assegnatario intenda stipulare un contratto di leasing successivamente alla assegnazione e comunque prima della stipula.*

Articolo 5 (destinazione degli immobili)

1. Gli immobili di cui all'articolo 3, lett. a) e b), devono essere dall'acquirente destinati esclusivamente alla localizzazione di insediamenti produttivi, servizi, nonché di ogni altra attività contemplata all'articolo 1, e possono essere trasferiti ad imprenditori costituiti in forma individuale o associata.
2. L'atto di cessione deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'attività imprenditoriale da svolgere sull'immobile oggetto di trasferimento e l'impegno dell'acquirente di avviare l'attività entro il termine perentorio stabilito nell'atto di cessione;
 - b) l'impegno dell'acquirente a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui al precedente articolo 1, per un periodo non inferiore a 20 anni dalla stipula. In caso di attività diversa da quella iniziale ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso del Consorzio.
 - c) l'impegno dell'acquirente, in caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) e l'impegno del terzo all'osservanza degli obblighi di cui alla presente lett. c). L'acquirente è esonerato dagli impegni di cui alla presente lettera c) nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali inseriti in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).
3. E' in facoltà del Consorzio effettuare controlli finalizzati a verificare l'adempimento degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
4. In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del contratto di vendita.
5. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, che deve essere preceduta da diffida a cessare dalla condotta inadempiente con assegnazione di un termine perentorio, ed i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte dell'acquirente o del suo avente causa, della successiva comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà

all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale da stabilirsi nel contratto, e salvo il maggior danno.

6. Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficile rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponde all'acquirente o al suo avente causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.
7. Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi. Decorso tale termine, i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto dell'assegnatario a compensi, risarcimenti e/o indennizzi. Solo qualora il Consorzio riutilizzi detti impianti, sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui all'ultima parte del comma precedente.
8. Le suindicate cause di risoluzione non pregiudicano l'applicabilità al Consorzio dell'art. 63 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive.
9. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui il trasferimento in proprietà o in godimento a favore di terzi riguardi uffici e/o unità commerciali realizzate dal Consorzio ed inserite in complessi edilizi direzionali, intendendo come tali i complessi edilizi caratterizzati dalla presenza di parti e/o impianti comuni (a titolo esemplificativo scale, parcheggi, ascensori, impianti, dotazioni antincendio, autorimessa, etc..).

Articolo 6 (servitù)

1. Il Consorzio può riservarsi il diritto di costituire in ogni tempo a carico dell'immobile oggetto di trasferimento, e limitatamente alle parti di esso non occupate da insediamenti produttivi, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., soltanto le servitù, di volta in volta individuate, strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali.
2. Ove il peso imposto ai sensi del comma precedente sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, all'assegnatario potrà riconoscersi il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo.

MUB)

Articolo 7 (Convenzioni)

1. E' in facoltà del Consorzio stipulare convenzioni con i proprietari degli immobili di cui alla lett. c) dell'articolo 3 e con gli imprenditori interessati ad avviare attività sugli immobili di cui alla successiva lettera d) dello stesso articolo.
2. Il contenuto di tali convenzioni sarà conforme, per quanto possibile, alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 8 (prezzo degli immobili)

1. Il prezzo di vendita degli immobili ed il canone per la locazione degli stessi è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consorzio per singole zone di ciascun agglomerato ovvero per singoli lotti o beni in ragione della loro ubicazione rispetto alle infrastrutture consortili, alle dimensioni, alle caratteristiche, alla destinazione urbanistica e ad ogni altro parametro di valutazione rilevante a giudizio del Consorzio.

Articolo 9 (domande)

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 4, per ottenere l'assegnazione di immobili o l'insediamento di iniziative imprenditoriali, anche in caso di ampliamento e/o variante, gli interessati devono presentare al Consorzio domanda scritta corredata dalla documentazione prevista dagli appositi modelli.
2. Le domande devono essere altresì corredate della ricevuta del versamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, stabilita ed aggiornata periodicamente dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Le domande sono esaminate dal Consorzio secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. L'ordine di esame delle domande può essere variato in presenza di gravi motivi di urgenza quale, a titolo non esaustivo, sfratto esecutivo, ovvero per consentire l'avvio di iniziative di particolare rilevanza per dimensioni dell'insediamento produttivo, tempi di realizzazione, tipologia di attività, esigenze occupazionali attuali o programmate; tali ragioni di priorità devono essere dall'interessato adeguatamente documentate all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 10 (dell'assegnazione)

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di assegnazione nei successivi sessanta giorni dalla avvenuta presentazione dell'istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. In sede di valutazione delle domande il Consorzio dovrà tenere conto di

- ogni modifica dei propri compiti e competenze eventualmente intervenuti nelle more, in ogni caso assumendo la decisione definitiva in coerenza con i programmi e le finalità istituzionali del Consorzio.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella delibera di assegnazione dell'immobile deve indicarsi la data di stipula del contratto, previo versamento di un importo pari al 16,5% del prezzo a titolo di caparra confirmatoria, da effettuarsi da parte dell'assegnatario entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della disposta assegnazione, pena la decadenza dalla stessa.
 4. Entro sessanta giorni dalla comunicazione della assegnazione, l'assegnatario dovrà versare un ulteriore importo pari al 16,5% del prezzo, pena la decadenza dall'assegnazione.
 5. Il saldo dovrà avvenire, al massimo, contestualmente alla stipula del contratto.
 6. L'assegnazione non è cedibile a terzi, pena la decadenza immediata.

**Articolo 11
(locazione di immobili)**

1. Il Consorzio, previa istruttoria dei competenti Uffici, decide sulle domande di locazione di immobili entro sessanta giorni dalla presentazione della istanza, dandone comunicazione agli interessati.
2. L'istruttoria va in ogni caso condotta in conformità a quanto stabilito dal comma 2° del precedente articolo 10.
3. In caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione devono essere indicati gli estremi identificativi dell'immobile, il canone complessivo, il termine per la stipula del contratto nonché l'invito all'interessato ad intervenire a detta stipula.

**Articolo 12
(iniziative imprenditoriali su immobili non di proprietà consorile ubicati all'interno delle lottizzazioni consortili)**

1. I proprietari di immobili occorrenti per la realizzazione dell'insediamento o di altre attività produttive ai sensi dell'articolo 1, devono presentare domanda al Consorzio ai sensi del precedente articolo 10.
2. Nella domanda deve indicarsi l'impegno dell'interessato a versare al Consorzio i contributi di urbanizzazione per le infrastrutture generali realizzate a cura del Consorzio medesimo.
3. L'ammontare del contributo è stabilito e periodicamente aggiornato dal Consiglio di Amministrazione.
4. Il versamento del contributo va effettuato dopo l'accoglimento della domanda di utilizzo degli immobili, nei termini stabiliti dalla delibera di approvazione.
5. Il mancato versamento dei contributi entro il termine di cui al precedente comma 4° implica la decadenza del diritto dell'interessato alla realizzazione dell'iniziativa.

Art. 13

Articolo 13 (deroghe)

1. In casi di:
 - a) comprovata ed estrema urgenza;
 - b) necessità di realizzare iniziative ed infrastrutture di particolare complessità e rilevanza, economica e tecnica;
 - c) necessità di conformare gli atti di assegnazione, vendita o locazione ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti;
 - d) opportunità di indire procedure d'asta in relazione alla peculiarità del bene oggetto di procedura;il Consorzio, con delibera motivata, può derogare alle disposizioni del presente regolamento, fermo restando l'obbligo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Articolo 14 (norma finale)

1. Il Consorzio può stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di sua competenza, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1° del presente articolo, l'assegnatario è tenuto ad accettare le pattuizioni ed ogni clausola, anche relativa agli oneri di manutenzione, contenuta nelle convenzioni stipulate dal Consorzio.

Aut. 6

**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A.**

Premesso

- che, con provvedimento del, n., è stata disposta in favore della ditta (in appresso denominata "la Ditta") l'assegnazione del terreno ubicato in Comune di, distinto in catasto al fg., part., sub., con destinazione urbanistica, ricadente nell'ambito territoriale del Consorzio Zone Imprenditoriali Provincia di Ancona (in appresso "il Consorzio") per la realizzazione della seguente iniziativa imprenditoriale:
- che la Ditta ha provveduto al versamento della caparra confirmatoria e della successiva quota del 16,5% del prezzo complessivo stabilito per il trasferimento del predetto immobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del regolamento per la assegnazione, la vendita e la concessione alle imprese di immobili e per l'insediamento di attività produttive (in appresso "il regolamento"), approvato dal Consorzio con delibera di del, n., che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale e viene dalla Ditta sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione, tutto ciò premesso tra il Consorzio e la Ditta si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed hanno valore interpretativo.

Art. 2

Il Consorzio vende e trasferisce alla Ditta, che accetta, il terreno di sua proprietà ubicato in tenimento di, distinto in catasto al fg., part., sub e meglio identificato nella allegata planimetria che è parte integrante del presente atto.

su 6

Art. 3

Il terreno è venduto nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutti i diritti, pesi, oneri e servitù dei quali la Ditta dichiara con il presente atto di avere assunto piena conoscenza, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione, diritto e ragione anche per la presenza di vizi occulti, dei quali pure la Ditta dichiara di avere accertato l'inesistenza.

Art. 4

La Ditta conferma gli impegni, assunti nella domanda di assegnazione, di cui all'art. 4 del regolamento. In particolare la ditta dichiara e conferma l'impegno di osservare l'art. 40, comma 1° della legge 22 febbraio 1994 n. 16, del D.P.R. 12 aprile 1996 e della legislazione regionale in materia, nonché di osservare la vigente normativa in materia di tutela delle acque, di difesa del suolo e di smaltimento dei rifiuti tra cui, non esaustivamente: la legge 10 maggio 1976 n. 319, la legge 18 maggio 1989 n. 183, la legge 28 agosto 1989 n. 305, il D.P.R. 27 marzo 1992 n. 309, il d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, il d.lgs. 11 maggio 1999 n. 152, l'art. 3, commi 24° e seguenti della legge 28 dicembre 1995 n. 549, ed ogni altra disposizione di legge o regolamentare attuativa e/o modificativa, anche sopravvenuta.

La Ditta si impegna inoltre ad osservare le norme urbanistiche, tecniche ed igienico-sanitarie vigenti nel territorio del Comune di, nonché la disciplina regolamentare del Consorzio inerente all'utilizzo di ogni servizio che il Consorzio stesso mette a disposizione delle infrastrutture ed iniziative imprenditoriali.

La Ditta conferma di avere preso visione degli immobili e che gli stessi sono idonei allo svolgimento dell'iniziativa sotto ogni profilo, compresi quelli igienici, sanitari ed ambientali, e che gli immobili interessati dall'iniziativa sono stati resi oggetto di bonifica da eventuali ordigni esplosivi e/o residuati bellici (eventuale).

M. G)

Art. 5

La Ditta si impegna a svolgere sul terreno oggetto di vendita la seguente attività imprenditoriale: e di avviarla entro il termine perentorio del Su richiesta della Ditta, il Consorzio può prorogare tale termine per un periodo non superiore a dodici mesi.

La Ditta si impegna a mantenere sull'immobile l'attività imprenditoriale iniziale, o altra conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, per un periodo non inferiore a 20 (venti) anni dalla stipula del presente atto. In caso di attività diversa da quella iniziale, ma conforme alle previsioni di cui all'art. 1 del regolamento, l'avvio dell'attività medesima è comunque subordinato al preventivo assenso esplicito del Consorzio, fermo restando l'obbligo di assicurare la conformità dell'attività alle finalità di sviluppo imprenditoriale perseguite dal Consorzio.

In caso di vendita, locazione o costituzione sull'immobile di qualunque altro diritto di godimento a favore di terzi, la Ditta si impegna ad acquisire il preventivo assenso da parte del Consorzio ed a riprodurre nel relativo contratto i medesimi impegni e patti di cui al presente articolo nonché dei successivi articoli 6, 7 e 8, compreso l'impegno del terzo acquirente di osservare, a sua volta, tutti i medesimi obblighi.

Art. 6

La proprietà e ogni altro diritto di godimento sui beni oggetto di trasferimento sui quali non sia stata avviata l'attività imprenditoriale di cui all'articolo 5 non sono cedibili, totalmente o parzialmente, sia da parte della Ditta che dai suoi aventi causa, per il periodo di tre anni decorrenti dalla assegnazione definitiva, salvo preventivo assenso esplicito da parte del Consorzio.

Analogo divieto, salvo preventivo assenso esplicito del Consorzio, vige nel caso di cessione di una quota del capitale sociale della Ditta superiore al 50%. La Ditta si impegna a riprodurre tale divieto negli eventuali atti di cessione stipulati con i terzi acquirenti.

La Ditta si impegna a comunicare al Consorzio la modifica della propria struttura e della propria ragione sociale,

su B)

mediante invio di lettera raccomandata A/R entro dieci giorni dalla intervenuta variazione.

Art. 7

Nei casi in cui sia previsto, a norma degli articoli 5 e 6, il preventivo assenso esplicito del Consorzio, le parti si danno reciprocamente atto che esso è condizionato alla preventiva assunzione dell'obbligo da parte della Ditta o dei suoi aventi causa a mantenere sull'immobile la permanente ed effettiva destinazione imprenditoriale, ai sensi dell'art. 1 del regolamento.

Art. 8

In caso di inadempimento da parte dell'assegnatario ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli artt. 5 e 6, il Consorzio può procedere alla risoluzione di diritto del presente contratto. Se l'immobile è libero da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, la risoluzione, i cui effetti decorrono automaticamente dal ricevimento, da parte della ditta o del suo avente causa, della comunicazione, da parte del Consorzio, dell'avvenuto inadempimento, implica l'immediato ritrasferimento della proprietà dell'immobile in capo al Consorzio, che corrisponderà all'acquirente o al suo avente causa il prezzo originario di vendita maggiorato degli interessi legali al tasso vigente nel periodo intercorso tra la vendita ed il verificarsi del fatto risolutivo, dedotta la penale che viene qui stabilita nella misura del 5% sul prezzo stabilito per l'acquisto dell'area pari a £. _____ ed Euro _____ salvo il maggior danno.

Se sull'immobile insistono manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione, il Consorzio può valutare l'opportunità di acquisire anche tali manufatti qualora siano state presentate istanze per iniziative che ne consentano un utile reinvestimento. In tal caso, il Consorzio corrisponderà alla Ditta o ai suoi aventi causa il prezzo dei manufatti, stimato da tre arbitri, di cui il primo nominato dal Consorzio, il secondo dall'imprenditore ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Ancona.

Ove difetti la possibilità di effettuare un utile reinvestimento dei manufatti insistenti sull'immobile, gli effetti della risoluzione implicano l'immediato ritrasferimento della proprietà in capo al Consorzio, il quale può diffidare l'assegnatario a provvedere alla rimozione dei manufatti entro un congruo termine, comunque non superiore a 24 mesi.

Decorso tale termine il Consorzio provvederà a riconoscere alla ditta l'indennizzo relativo al terreno adottando i criteri di cui al precedente comma 2 mentre i manufatti sono acquisiti al patrimonio del Consorzio, escluso ogni diritto della Ditta o dei suoi aventi causa a compensi, risarcimenti e/o indennizzi eccezion fatta per l'ipotesi in cui il Consorzio riutilizzi detti impianti entro 12 mesi nel qual caso sarà corrisposto all'assegnatario il relativo prezzo determinato con le modalità di cui al precedente comma 2. Qualora il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, ritenga opportuno demolire i manufatti, in tutto o in parte, le spese relative saranno a carico della ditta e dei suoi aventi causa e saranno detratte dall'importo dell'indennizzo.

Qualora l'immobile - libero o meno da manufatti, impianti o altre strutture di difficoltosa rimozione - sia gravato da finanziamenti ipotecari accessi dalla ditta, quest'ultima riconosce il diritto del Consorzio di estinguere direttamente nei confronti dell'istituto finanziatore, del quale rimangono salvi ed impregiudicati i relativi diritti acquisiti, la quota residua del predetto finanziamento, che sarà detratta dal prezzo dell'immobile come determinato ai sensi del secondo comma del presente articolo, se privo di sovrastanti costruzioni, impianti o strutture di qualsivoglia genere e del terzo comma del presente articolo se gravato da sovrastanti manufatti, impianti e strutture di qualsivoglia genere. La Ditta riconosce altresì il diritto del Consorzio di accollarsi l'onere del pagamento delle residue rate del finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore, anche in prospettiva di una adeguata ed utile riassegnazione e di detrarre altresì dal prezzo dell'immobile di cui ai suddetti 2° e 3° comma del presente articolo, dedotta in ogni caso la penale, e fatto comunque salvo il risarcimento di eventuale danno.

Le parti si danno reciprocamente atto che le suindicate cause di risoluzione del presente contratto non pregiudicano l'applicabilità dell'art.63 della legge 23 dicembre 1998 n.448,

rispetto al quale costituiscono fattispecie alternative e/o aggiuntive."

Art. 9

Qualunque impianto e manufatto strumentale all'attività imprenditoriale da svolgersi sull'immobile oggetto di vendita deve essere realizzato in conformità al quadro tecnico economico redatto in data _____ ed al progetto preliminare redatto in data _____ a firma del tecnico _____, entrambi depositati tra gli atti del consorzio che controfirmati dalle parti si intendono formare parte integrante e sostanziale del presente atto. La ditta si obbliga altresì ad inviare al consorzio copia conforme all'originale del titolo abilitativi di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari dell'edilizia, entro 10 gg. dall'avvenuto rilascio da parte del Comune interessato a mezzo raccomandata A.R. Eventuali varianti progettuali dovranno essere previamente approvate dal Consorzio.

Il ritardo nel rilascio di licenze, autorizzazioni e permessi, ivi incluso quello a costruire, ed ogni altro provvedimento necessario all'esecuzione del progetto non costituisce motivo di proroga del termine di avvio dell'attività di cui all'art. 5, salva la possibilità che il Consorzio conceda la proroga di cui al medesimo articolo. Parimenti tale ritardo non costituisce causa di pretesa di danni nei confronti del Consorzio.

Art. 10

Il Consorzio si riserva la facoltà di insediare su porzioni dell'area oggetto di vendita, non interessate dagli insediamenti strumentali all'attività imprenditoriale, servizi ed impianti, interrati e/o in superficie, e/o linee aeree comunque destinati a servire gli agglomerati industriali del Consorzio medesimo. All'uopo, s'intende costituita sin da oggi la relativa servitù perenne senza diritto alcuno della Ditta o di suoi aventi causa a corrispettivi o indennizzi, atteso che di tale peso le parti hanno già tenuto conto nella determinazione del prezzo.

Art. 11

M.C.)

In previsione della necessità di realizzare l'intera zona industriale ZIPA di cui il terreno oggetto di vendita è parte, e con riferimento al piano di lottizzazione approvato con delibera, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di procedere ad ogni necessario adempimento di carattere tecnico ed amministrativo, anche ai sensi degli artt. 13 e 14 del regolamento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del regolamento, il Consorzio si riserva la facoltà, e la Ditta accetta, di imporre specifiche servitù, anche ai sensi dell'art. 1029 c.c., di passaggio, di acquedotto, di scarico, di appoggio e di infissione di chiusa, di elettrodotto, di passaggio di linee di telecomunicazioni di qualsiasi tipo, purché strettamente strumentali allo sviluppo ed al potenziamento infrastrutturale degli agglomerati imprenditoriali. Ove il peso imposto sia eccessivamente gravoso per l'attività imprenditoriale insediata sul fondo servente, alla Ditta o ai suoi aventi causa è riconosciuto il diritto alla corresponsione di un indennizzo omnicomprensivo da determinarsi a cura del Consorzio.

Art. 12

Le pattuizioni di cui al presente contratto si applicano, ai sensi dell'art. 4, comma 6° del regolamento, anche nel caso di acquisto dell'immobile mediante contratto di *leasing*.

Art. 13

La Ditta dichiara di essere a perfetta conoscenza delle clausole contenute nella convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune di, in data, accettandone tutti gli effetti formali e sostanziali.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 13 del regolamento, la Ditta accetta sin d'ora, e s'impegna a far accettare ad eventuali suoi aventi causa, ogni deroga necessaria per conformare il presente contratto ad accordi e convenzioni intervenuti con i Comuni consorziati o con altri enti, fermo restando l'obbligo del Consorzio che le

MUC)

deroghe siano disposte al fine esclusivo di assicurare le finalità ed i programmi consortili.

Ai sensi dell'art. 14 del regolamento, la Ditta accetta altresì, e s'impegna a far accettare a suoi eventuali aventi causa, tutti gli effetti scaturenti dalle determinazioni del Consorzio finalizzate a stabilire particolari forme di incentivazione per il processo di sviluppo economico ed occupazionale nelle aree di competenza consortile, anche in relazione agli oneri di manutenzione delle infrastrutture realizzate, ed anche in collaborazione con altri soggetti ed enti, consorziati e non.

Art. 15

Il prezzo di vendita dell'immobile oggetto del presente contratto è stabilito in Lit., pari ad Euro, oltre IVA come per legge.

Le parti si danno reciprocamente atto che tale prezzo è stato dalla Ditta integralmente corrisposto al momento della sottoscrizione del presente contratto. Del saldo il Consorzio qui rilascia ampia e formale quietanza.

Art. 16

Ogni controversia insorta in esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri di cui uno nominato dal Consorzio, l'altro dalla Ditta o da suo avente causa, ed il terzo di comune accordo dai due arbitri di parte o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Ancona.

La sede dell'arbitrato sarà in Jesi e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Il Consorzio Z.I.P.A.

La Ditta

Ai sensi dell'art. 1341 c.c., la Ditta dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 (rinuncia ad eccezioni su vizi, anche occulti, della cosa venduta) – **Art. 5** (obbligo di mantenimento dell'attività imprenditoriale e limitazioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi) – **Art. 6** (limitazione alla cedibilità di diritti reali e di godimento nonché di quote sociali) – **Art. 7** (obbligo

RU-C)

di mantenimento della destinazione imprenditoriale) – **Art. 8** (risoluzione di diritto ed accollo delle spese di eliminazione manufatti da parte della Ditta) – **Art. 9** (limitazione di responsabilità del Consorzio per diniego di permessi) – **Art. 10** (rinuncia ad indennizzi) – **Art. 12** (estensione dei patti ai contratti di *leasing*) – **Art. 14** (limitazione della libertà contrattuale della Ditta nei rapporti con i terzi) – **Art. 16** (clausola compromissoria)

IN LIQUIDAZIONE

COPIA

Copia dell'atto entroscritto viene da oggi pubblicato all'albo pretorio consortile e vi rimarrà per 15 giorni

Jesi li,09/09/2015.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Massimo Bacci)**



Per copia conforme all'originale, per usi amministrativi.

Jesi li,09/09/2015.....

**Il Commissario Liquidatore
(Dott. Massimo Bacci)**

